

Allegato "B" rep.26685 racc.17704

REGOLAMENTO AI SENSI DEL CTS

ART. 1 - NATURA E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato dal Servizio Cristiano con sede in Riesi, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto del Ministro dell'Interno del 18 marzo 2019, istituito autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese (della cui autonomia e indipendenza si dà atto con l'Intesa tra lo Stato Italiano e la Tavola valdese approvata con legge 11 agosto 1984 n.449), trova applicazione limitatamente alle attività di interesse generale svolte dall'ente nonché alle eventuali attività diverse, di interesse secondario e strumentale; e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art.4, terzo comma, del D.lgs. n.117 del 3 luglio 2017 (Codice del terzo settore, in seguito anche "CTS") e dell'art. 14 del DM 15 settembre 2020, n.106. Il funzionamento delle attività rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento è soggetto alle norme del Codice del Terzo settore applicabili in relazione alla tipologia dell'ente e nel rispetto della struttura e delle finalità che derivano dalle norme dell'ordinamento ecclesiastico valdese, dallo statuto e dal regolamento organizzativo generale dell'ente; così come specificato negli articoli seguenti.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali il Servizio cristiano, può svolgere le seguenti attività di interesse generale, ricomprese tra quelle previste dell'art.5 del CTS:

- 1) interventi e servizi sociali;
- 2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 3) formazione extra-scolastica, finalizzata al contrasto della dispersione scolastica e al successo scolastico, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- 5) interventi e prestazioni sanitarie;
- 6) prestazioni socio-sanitarie;
- 7) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- 8) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il servizio cristiano può svolgere altresì attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa per gli Enti del Terzo Settore di cui al CTS..

ART. 3 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Con riferimento alle attività di cui all'art. 2 rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, è vietata qualsiasi distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi o riserve comunque denominate, durante la vita dell'ente, in favore di amministratori ed altri componenti organi sociali, lavoratori, collaboratori.

ART. 4 DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

Per lo svolgimento delle attività previste all'articolo 2 del presente regolamento, con delibera del Comitato generale, previa approvazione della Tavola valdese, è costituito un patrimonio destinato che ammonta ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) ed è costituito dal saldo di debiti e crediti commerciali per lo svolgimento delle attività di interesse generale; dal saldo netto dei beni materiali, immobili esclusi, e immateriali relativi alle attività di interesse generale; dai crediti e debiti relativi al personale assegnato allo svolgimento delle attività di interesse generale e ai relativi oneri nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali; dalla dotazione monetaria.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per il raggiungimento dei relativi fini, il comitato generale può utilizzare o mettere a disposizione senza onere immobili in proprietà o in godimento dell'ente ecclesiastico.

Al fine di consentire il mantenimento degli immobili ed impianti concessi in uso per lo svolgimento delle attività di interesse generale, è costituito un fondo di accantonamento di oneri futuri con deducibilità delle quote di ammortamento dei beni materiali concessi in uso.

A norma degli artt. 9 e 50, comma 2, del CTS, in caso di estinzione o scioglimento dell'ente, l'incremento patrimoniale realizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale negli esercizi in cui il Servizio cristiano sia stato iscritto nel RUNTS è devoluto ad altro ente del terzo settore individuato dal Sinodo delle

chiede metodiste e valdesi.

ART. 5 BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

Con riferimento alle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento il comitato generale approva, per ogni anno solare, il bilancio preventivo e di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del CTS.

Le attività di cui all'art. 2 concorrono alla copertura dei costi generali di funzionamento dell'ente per la quota di competenza in proporzione alla loro consistenza.

del pari con riferimento alle attività di cui al citato art. 2 il comitato generale approva, per ogni anno solare, il bilancio sociale a norma dell'art. 14 del CTS, provvedendo al suo deposito presso il RUNTS e alla pubblicazione sul proprio sito internet.

Per le attività di interesse generale e per il patrimonio destinato come definito dall'art. 4, il Servizio cristiano tiene scritture contabili separate in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del CTS.

ART. 6 LIBRI SOCIALI

Presso gli uffici del Servizio cristiano sono conservati gli atti di nomina del comitato generale, organo direttivo, di rappresentanza e di supervisione e del comitato esecutivo, da esso nominato, organo chiamato a curare l'amministrazione e la gestione dell'ente, nonché l'atto di nomina del direttore.

Il Comitato generale predispone e cura la conservazione del libro dei verbali e delle deliberazioni delle sue sedute.

I verbali e le deliberazioni aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 2 sono tenuti a norma dell'art. 15 del CTS secondo un proprio ordine cronologico separato da verbali e deliberazioni relativi ad ogni altra attività dell'ente.

L'organo di controllo esterno cura il libro dei verbali delle proprie sedute e delle proprie deliberazioni, che sono conservati presso gli uffici dell'ente, avuto riguardo al principio di separazione della contabilità relativa alle attività di interesse generale.

ART. 7 TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI

I/le lavoratrici del Servizio cristiano hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.lgs. 81 del 15 giugno 2015. L'articolazione delle retribuzioni interne e la relativa pubblicazione si attengono a quanto previsto dall'art. 16 CTS. Del rispetto dei parametri previsti dal citato



art. 16 CTS è dato conto nel bilancio sociale.

ART.8 NOMINA E COMPOSIZIONE DEL COMITATO GENERALE

Il comitato generale è nominato dalla Tavola valdese, ente morale con fini di culto, istruzione, beneficenza e assistenza, dotato di personalità giuridica per antico possesso di stato. Esso è composto da:

- a) un membro della Tavola valdese, presidente e legale rappresentante;
- b) un membro della Chiesa valdese di Riesi, da questa designato;
- c) un rappresentante di ognuno dei tre comitati esteri: associazione amici svizzeri di Riesi, Les Amis Francais de Riesi, Freundeskreis del Waldenser Kirche;
- d) due membri dell'assemblea degli amici del Servizio cristiano di cui all'art. 11 dello statuto dell'ente, da questa designati;
- e) un membro rappresentante della Commissione sinodale per la diaconia.

I membri del comitato generale sono nominati di anno in anno per non più di 7 anni consecutivi.

Alle sedute del comitato generale partecipano con voce consultiva il direttore e gli altri membri del comitato esecutivo.

Tutti i membri del comitato generale prestano il loro servizio a titolo gratuito, salvo gli eventuali vincoli economici con l'amministrazione ecclesiastiche per chi svolga un ministero regolato dalle discipline ecclesiastiche e fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per di ufficio, come previsto dall'art.20 del regolamento sull'amministrazione ecclesiastica (RO.8/79), e non possono intrattenere alcun rapporto contrattuale con l'ente, come previsto dall'art. 21 del Regolamento sulle persone nella Chiesa (RO.2/77).

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento il comitato generale esercita i poteri di rappresentanza e gestione come meglio specificato al successivo art.9.

ART. 9 ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO GENERALE

Il comitato generale, ha il compito, anche per ciò che concerne le attività di cui all'art. 2, di:

- a) dare le direttive necessarie per l'andamento del lavoro del Servizio cristiano e sovrintendere alle attività svolte;
- b) esaminare l'attività dell'anno trascorso sulla base della relazione presentata dal comitato esecutivo ed approvare i bilanci preventivo e consuntivo da questo presentati;
- c) sostenere la vita dell'opera e studiarne tutti i possibili sviluppi di attività, adoperandosi per la raccol-

ta dei fondi necessari;

d) proporre il direttore del Servizio cristiano per la nomina da parte della Tavola valdese;

e) adottare il regolamento interno del gruppo di servizio di cui all'art. 6 dello statuto dell'ente e di quello delle eventuali attività sussidiarie da questo svolte, su proposta del comitato esecutivo;

f) nominare i membri del comitato esecutivo;

g) nominare l'organo di revisione con compiti di controllo e revisione contabile e amministrativa;

h) nominare l'eventuale organo di controllo esterno.

il controllo generale adotta gli atti di straordinaria amministrazione previo controllo esercitato dalla Tavola valdese, a norma delle disposizioni interne dell'ordinamento valdese.

il comitato generale si riunisce almeno una volta l'anno, preferibilmente entro aprile, su convocazione del suo presidente, sentito il direttore, Il presidente convoca il comitato generale in seduta straordinaria quando lo richiedano almeno quattro membri.

Il comitato generale all'inizio della sua riunione elegge tra i suoi componenti il vicepresidente e il segretario.

Le riunioni del comitato generale sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Le decisioni debbono essere prese a maggioranza dei presenti. Durante le proprie sedute il comitato generale tratta ogni questione relativa allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del CTS, compie ogni atto di gestione e amministrazione ad esse riferiti e cura gli interessi avendo riguardo al buon andamento di tali attività.

ART. 10 NOMINA E COMPOSIZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

Ai sensi dell'art. 9 dello statuto dell'ente, il comitato esecutivo è composto da:

a) il direttore del Servizio cristiano, presidente;

b) quattro consiglieri nominati dal comitato generale.

I membri del comitato esecutivo sono nominati annualmente e, ad esclusione del direttore, non possono farne parte più di sette anni consecutivi.

ART 11 ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ESECUTIVO

anche con riguardo alle attività di cui all'art. 2, il comitato esecutivo:

a) cura l'amministrazione e la gestione del Servizio cristiano; nei casi di necessità o di urgenze adotta sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza in via ordinaria del comitato generale;

b) coordina l'attività di quanti prestano la loro opera per il Servizio cristiano, provvedendo alle assunzioni

e ai licenziamenti necessari;

c) predispone il regolamento interno del gruppo di servizio e delle eventuali attività sussidiarie, sottoponendoli all'approvazione del comitato generale;

d) redige annualmente una relazione sul lavoro svolto che sottopone al comitato generale;

e) incontra periodicamente il gruppo di servizio di cui all'art.6 dello statuto.

Il comitato esecutivo si riunisce una volta ogni tre mesi. E' convocato in seduta straordinaria dal presidente, quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri.

Le deliberazioni sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni del comitato esecutivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi soci.

ART. 12 DIRETTORE

Il direttore del Servizio cristiano è designato dal comitato generale e nominato dalla Tavola valdese.

Qualora egli sia un iscritto nel ruolo della Tavola, l'incarico gli sarà attribuito per un periodo di sette anni e sarà rinnovabile per un solo ulteriore periodo di sette anni con le stesse modalità previste per la prima nomina.

Il direttore, al momento della sua nomina, riceve dal legale rappresentante dell'opera una procura o altri atti aventi effetti analoghi, con i quali vengono trasferiti al direttore medesimo i poteri e le funzioni necessarie all'espletamento delle mansioni e dei compiti previsti dal presente statuto.

Il direttore esercita tutte le funzioni proprie del suo ruolo ed è titolare delle seguenti funzioni e compiti:

a) rappresentanza dell'opera, fermi restando i limiti derivanti dall'attribuzione della rappresentanza legale al presidente del comitato generale;

b) cura la gestione quotidiana dell'opera;

c) cura i rapporti con i referenti di settore;

d) verifica le attività svolte, i lavori compiuti, l'attuazione dei mandati dei comitati;

e) organizza le sedute del comitato esecutivo predisponendone, sentiti gli altri membri, l'ordine del giorno;

f) verifica e, sentito il comitato esecutivo, approva le richieste di tirocinio, volontariato, collaborazione.

g) stipula, previa autorizzazione del comitato esecutivo e nei limiti previsti dalla procura institutoria, convenzioni, contratti e altri accordi nel rispetto delle normative vigenti.

Le funzioni del direttore elencate in precedenza si intendono riferite anche per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2. Esse devono ritenersi individuate a titolo esemplificativo e non tassativo.

Il direttore riferisce al comitato esecutivo degli atti compiuti e delle attività espletate, onde consentire allo stesso di esercitare efficacemente le proprie attribuzioni.

ART. 14 ORGANI DI CONTROLLO INTERNO

L'esame dell'operato del Servizio cristiano, anche in relazione all'osservanza delle finalità perseguite, è compiuto dal Sinodo, che si avvale di apposita commissione d'esame, la cui composizione, le cui prerogative ed il cui funzionamento sono disciplinati dagli articoli 16 e 16A del regolamento sinodale (RG/1972-RZ/1972).

ART. 15 ORGANI DI CONTROLLO ESTERNO

Per lo svolgimento delle attività di interesse generali rientranti nell'applicazione del presente regolamento il Servizio cristiano può nominare un organo di controllo che vigili sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento, a norma dell'art 30 del CTS.

ART. 16 REVISIONE CONTABILE

Con riferimento alle attività di interesse generale rientranti nell'applicazione del presente regolamento, compiti di revisione e controllo contabile sono affidati ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati annualmente dal comitato generale a norma dell'art. 31 CTS.

ART. 17 VOLONTARIATO

Il Servizio cristiano nello svolgimento delle proprie attività di interesse generale si avvale di volontari che, quando svolgono la loro attività in modo non occasionale, sono iscritti in apposito registro.

Il comitato esecutivo predispone apposito regolamento approvato dal comitato generale con il quale stabilisce:

a) come le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata possono essere rimborsate nei limiti definiti dalle normative in vigore;

b) l'incompatibilità della figura di volontario con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dal Servizio cristiano;

c) quali sono le figure che rientrano all'interno della definizione di volontariato compatibilmente con quanto previsto dalla normativa in vigore;

d) le modalità di assicurazione e tutela dei volontari



compatibilmente con quanto previsto dalla normativa in vigore.

ART. 18 APPROVAZIONE E MODIFICHE

Il presente Regolamento è adottato dal comitato generale, secondo le norme di funzionamento dell'ente ecclesiastico.

Firmato: Wojciech Adam Nedzewicz, Salvatore Valdo Butera, Maria Puglisi, Andrea Bartoli

FACCIATA ANNULLATA

REGISTRATO

Ag. delle Entrate di Gela

in data 27 dicembre 2023

al num. 3160 Serie 1T

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Si rilascia per uso COMPETENTE

costa di num. 20 (venti) facciate

Riesi, li 27 dicembre 2023

